

Allegato a)

DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DAVANTI ALLE SCUOLE

ART. 1 OGGETTO

Il presente disciplinare regola il servizio di vigilanza davanti alle scuole, all'entrata e all'uscita degli alunni, in prossimità delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale, attraverso l'affidamento di incarichi ad associazioni di promozione sociale e civile o operanti in ambito sportivo-ricreativo, dotati di apposito statuto approvato da organismo collegiale interno, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la propria attività nel territorio del Comune di Rovereto e svolgano iniziative di specifico interesse in favore della comunità locale.

Il servizio ha lo scopo di tutelare la sicurezza dei bambini, facilitando l'attraversamento della strada sul percorso di avvicinamento al plesso scolastico, di proteggere gli stessi da fatti o comportamenti che potrebbero arrecare danno alla loro integrità fisica o psicologica, e, nel contempo, coinvolgere le realtà dell'associazionismo locale in iniziative di cittadinanza attiva. Il servizio è privo dei poteri repressivi che rientrano nelle attribuzioni istituzionali dei Corpi all'uopo preposti.

L'individuazione dei plessi scolastici da presidiare avviene annualmente a cura del Servizio Istruzione, Cultura e Sport, d'intesa con il Servizio Polizia Locale.

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE

L'incarico di presidio della postazione situata nei pressi dell'edificio scolastico viene affidato ad associazioni di promozione sociale e civile, o operanti in ambito sportivo-ricreativo, iscritte nell'apposito Albo delle associazioni del Comune di Rovereto, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la propria attività nel territorio del Comune di Rovereto e svolgano iniziative di specifico interesse in favore della comunità locale.

Per consentire che l'associazione abbia una strutturazione tale da poter svolgere l'incarico oggetto del presente disciplinare, la stessa deve documentare la presenza tra i propri associati di almeno cinquanta soci-persone fisiche alla data di presentazione della domanda, di cui al successivo art. 3.

L'associazione deve essere dotata di apposita assicurazione che copra gli associati contro i rischi della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'espletamento del servizio stesso.

Il Comune non si assume responsabilità per infortuni in cui dovessero incorrere i volontari nell'espletamento della vigilanza davanti alle scuole.

I criteri di priorità per l'individuazione dell'associazione affidataria dell'incarico sono fissati nel successivo art. 4.

ART. 3 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Ogni anno il Dirigente del Servizio Istruzione, Cultura e Sport, d'intesa con il Servizio Polizia Locale, individua le postazioni da presidiare presso gli istituti scolastici per l'anno scolastico successivo.

Al fine di consentire l'avvio dell'attività di sorveglianza in tempi compatibili con il calendario scolastico, le domande di adesione all'iniziativa da parte delle associazioni interessate devono pervenire al Servizio competente entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all'anno scolastico successivo.

Entro il 31 luglio di ogni anno o, all'occorrenza, in corso d'anno, il Dirigente del Servizio competente individua le associazioni incaricate del presidio delle postazioni per l'anno scolastico successivo.

Gli affidatari dell'incarico devono rendersi disponibili ad eventuali modifiche del piano delle presenze, fissato prima dell'inizio dell'anno scolastico, in relazione a possibili variazioni del calendario scolastico o ad esigenze manifestate dalle scuole.

ART. 4

CRITERI DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

La scelta dei soggetti da incaricare viene effettuata dal Servizio comunale competente, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, sulla base delle domande presentate dagli enti interessati ed accertamento del possesso dei requisiti necessari.

Costituisce criterio di precedenza nell'assegnazione dell'incarico, la priorità temporale di presentazione della richiesta, debitamente protocollata. Viene stilata una graduatoria in ordine a criteri di cui al precedente comma; in caso di eventuali rinunce si procede allo scorrimento alle posizioni successive.

ART. 5

FORMAZIONE E DOTAZIONI

Gli operatori individuati dall'associazione per lo svolgimento del servizio di sorveglianza scolastica devono partecipare ad apposito incontro formativo in materia di sicurezza, tenuto dal Servizio di Polizia Locale.

L'associazione deve essere dotata di appositi gilet ad alta visibilità e palette per lo svolgimento del servizio.

ART. 6

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di vigilanza scolastica è svolto per l'intero anno scolastico, con presenza giornaliera, per cinque giorni/sei giorni a settimana, di un socio volontario dell'associazione per ciascuna postazione, secondo le modalità e i tempi stabiliti dai competenti uffici comunali.

L'operatore deve garantire la presenza presso la postazione assegnatagli nelle seguenti fasce orarie:

- nella fase relativa all'entrata degli alunni: almeno 25 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed almeno 5 minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- nella fase relativa all'uscita: almeno 5 minuti prima della fine delle lezioni ed almeno 25 minuti dopo la fine delle lezioni.

Al termine di ogni turno prestato, l'operatore deve sottoscrivere apposito foglio presenze, che dovrà essere vistato mensilmente dal dirigente scolastico. Gli elenchi delle presenze mensili, vidimati dal responsabile dell'associazione, vengono trattenuti dall'associazione e presentati al Comune in sede di rendicontazione.

L'associazione è tenuta a garantire la sostituzione in caso di assenza o impedimento del volontario precedentemente individuato.

In caso di assenza improvvisa e impossibilità di immediata sostituzione, l'associazione è tenuta a darne tempestiva comunicazione telefonica al competente servizio comunale.

ART. 7

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Per ogni presenza (entrata o uscita) è riconosciuto un importo forfetario pari ad euro 6,00 (più eventuali oneri fiscali) a mero titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

L'erogazione del rimborso è disposta in rate mensili posticipate, previa rendicontazione delle presenze effettuate secondo le modalità indicate dall'art. 6.

ART. 8

REVOCA O SOSPENSIONE DELL'INCARICO

L'amministrazione si riserva di sospendere l'incarico e revocare la relativa provvidenza qualora emergano ripetute inadempienze o inidoneità manifeste nell'espletamento del servizio.

Non possono essere incaricati del servizio di sorveglianza coloro che hanno subito condanne penali con riferimento agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

In ogni caso il Comune si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, la possibilità di affidare l'incarico di sorveglianza a coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile anche per effetto di applicazione della pena su richiesta delle parti, alla luce del titolo di reato e dell'attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni da svolgere.